

A cura cura del Team Societario di [Milano Notai](#)

GESTIRE LO STALLO DECISIONALE: LA CLAUSOLA DELLA ROULETTE RUSSA

Durante la vita societaria, è possibile che si verifichi un **conflitto** tra **soci** che può portare, in alcuni casi, ad una **paralisi decisionale** e **operativa** della società stessa. Questo momento, conosciuto anche come **stallo**, comporta un blocco dell'organo amministrativo che può compromettere gravemente la continuità aziendale sino anche a minacciarne l'esistenza.

Lo **stallo** avviene quando i **soci non sono in grado di prendere decisioni** a causa di divergenze o di differenze di vedute. Questo accade frequentemente nelle **società paritetiche** (società in cui ciascuno dei due soci detiene il 50% delle partecipazioni), ma può sopraggiungere anche in società contraddistinte da una **compagine societaria più frazionata**. In questo ultimo caso, lo stallo, si può verificare a causa di clausole statutarie che impediscono il raggiungimento delle maggioranze necessarie, o, ancora, a seguito dell'introduzione di patti parasociali che prevedono sindacati di voto che vincolano i soci a votare in modo coordinato. Al fine di mitigare questo rischio, è fondamentale la previsione di meccanismi volti alla risoluzione delle suddette situazioni e delle potenziali controversie che da queste possono scaturire; tali previsioni hanno la funzione di **evitare il blocco decisionale** e **operativo**, lo **scioglimento** e la **liquidazione** della società, favorendone la continuazione.

Tra le soluzioni maggiormente degne di nota, per il raggiungimento di questo scopo, troviamo la clausola "**russian roulette**" ("**roulette russa**"), che trova le sue origini nei sistemi di **common law** e consente il superamento dello stallo decisionale tramite la **cessazione del rapporto tra i soci** e l'**uscita** di uno di essi dalla compagine societaria.

Il funzionamento della clausola della "roulette russa" è semplice, al verificarsi dello stallo dell'organo amministrativo, **ciascun socio** ha la facoltà **di proporre all'altro l'acquisto** della partecipazione che quest'ultimo detiene, ad un prezzo determinato. Il **socio destinatario** dell'offerta può alternativamente scegliere di accettare la proposta e **cedere la quota** al prezzo indicato, uscendo così dalla compagine sociale, oppure di **acquistare la partecipazione** del socio offerente al medesimo prezzo. Il socio che rifiuta la proposta avanzata dall'altro, pertanto, si obbliga ad acquistare la partecipazione di quest'ultimo al prezzo della proposta iniziale.

Oltre alla versione "classica", esistono diverse **varianti** della clausola. Tra le tante si possono menzionare la "**sale shootout**", mediante la quale un socio indica all'altro il prezzo al quale intende vendere la propria partecipazione societaria e l'altro socio può accettare la proposta oppure obbligarsi a **cedere** la propria partecipazione al **prezzo indicato decurtato di un determinata percentuale**.

Una ulteriore variante è la “*texas shootout*” nella quale si prevede che un socio presenti l’offerta per acquistare la partecipazione dell’altro socio ad un determinato prezzo e chi riceve la proposta può **accettare** oppure **rilanciare con un’offerta superiore per acquistare le quote dell’offerente**, potendo in questo caso attivare persino un vero e proprio meccanismo di asta.

Ancora, la “*fairest sealed bid*”, che prevede che ciascun socio **consegna ad un terzo offerte in busta chiusa** per l’acquisto della partecipazione di cui è titolare l’altro socio; l’acquisto della partecipazione viene conseguito dal socio che ha offerto la **cifra più alta**.

Sempre tra le varianti si annovera la “*casting vote*”, con la quale si rimette la **decisione** finale relativa all’acquisto ad un **terzo**, interno o esterno alla società.

La clausola può prevedere il cosiddetto **periodo di riflessione**, quando si concede al socio un determinato lasso temporale successivo alla ricezione dell’offerta, in modo che quest’ultimo possa effettuare una scelta più accurata.

Infine si può prevedere una clausola **simmetrica**, nel caso in cui i diritti vengano attribuiti ad entrambi i soci, o **asimmetrica** che prevede l’attribuzione del diritto ad uno solo di essi.

La validità dell’introduzione della clausola all’interno del nostro Ordinamento è stata a lungo dibattuta. Una delle maggiori **critiche** mosse contro la sua introduzione nello statuto sosteneva che il meccanismo, connotato da un funzionamento rapido (*one shot*), potesse facilmente prestarsi ad **abusi**, soprattutto da parte dei soci particolarmente facoltosi che, al fine di potere utilizzare la clausola, con i loro comportamenti potevano indurre appositamente la situazione di stallo, in violazione dei principi di correttezza e buona fede.

I recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, al contrario, ammettono l’utilizzo dell’istituto tanto negli statuti di s.p.a e di s.r.l., quanto nei patti parasociali, e ne sottolineano la **meritevolezza** in quanto volta alla conservazione della società, in linea con il *favor societatis*, che caratterizza il nostro Ordinamento giuridico.

In particolare, la **Suprema Corte**, riconoscendo la clausola come espressione della libertà ed autonomia contrattuale, ha evidenziato come la previsione sia connotata dall’intento di perseguire una **stabilità interna**, supportando un **equilibrio** tra le parti e configurando una situazione di **equità** decisionale tra le stesse. La pronuncia si rivela in linea con la giurisprudenza americana che considera questa clausola *presumptively fair*, e dunque valida in linea di principio, salvo i casi in cui ne venga fatto un utilizzo abusivo.

La validità della clausola viene confermata anche in relazione alla violazione del divieto di **patto leonino**, in quanto le clausole antistallo **non sono ritenute idonee ad escludere il socio** dalla responsabilità della gestione; invero, sostiene chi respinge la violazione del divieto, la **finalità** di queste clausole **non è quella di escludere alcuni soci** dalla partecipazione alle perdite o agli utili, bensì quella di superare lo stallo decisionale.

La validità di questo meccanismo risulta ulteriormente confermata dalle posizioni espresse dai **Consigli Notarili di Milano e Firenze**.

Il primo, con **la massima notarile n. 181/2019**, ritiene necessario che la clausola faccia **espresso riferimento al valore di recesso**. La ragione dell'orientamento si basa sul presupposto che il socio che subisce la determinazione del prezzo viene espropriato della sua partecipazione, pertanto deve essergli garantita un'equa valorizzazione della partecipazione, al pari di quanto accade per altri istituti (come, a titolo esemplificativo, per le clausole di trascinamento). Seguendo questo orientamento, dunque, il socio che propone l'acquisto, deve **definire il prezzo** facendo riferimento al **valore di recesso** determinato ai sensi di legge.

Il **Consiglio Notarile di Firenze con la massima n. 73/2020** ritiene che la clausola, finalizzata a risolvere la situazione di stallo decisionale, sia **legittima indipendentemente dalla previsione di un meccanismo di predeterminazione del prezzo** della partecipazione oggetto di trasferimento. Il presupposto da cui scaturisce la decisione, infatti, è che il socio che riceve la proposta si trovi in una posizione di vantaggio in quanto titolare di un potere decisionale, potendo stabilire se acquistare la partecipazione dell'altro socio o se porlo nella condizione di dovere acquistare.

Seguendo questi orientamenti, dunque, sembra potersi ammettere sia l'introduzione della clausola che prevede l'aggancio della determinazione del prezzo al valore di recesso, sia di quella che conferisce libertà nella determinazione del valore di trasferimento.

La clausola della "roulette russa" può essere un valido alleato strategico per la gestione di diverse tipologie di stallo; proprio per questo è fondamentale procedere alla sua redazione in maniera puntuale e conforme alla normativa di legge. Tale clausola, infatti, anche grazie all'elasticità offerta dalle sue varianti, non deve essere standardizzata, ma calibrata casisticamente in relazione alle esigenze concrete.